

Agenzie per il Lavoro
Loro sedi
Roma, 11 novembre 2019

Circolare n. 12/2019
Prot.n.57.2019.rs.

Oggetto: Appalto e subappalto: versamento delle ritenute fiscali sul committente. Reverse charge in materia di IVA (Art. 4, Decreto Legge n. 124/2019)

Publicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il Decreto Legge n. 124/2019 contenente “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”.

Il provvedimento è entrato in vigore il 27 ottobre 2019 e seguirà, *more solito*, l’usuale *iter* di conversione entro i 60 giorni, durante il quale potrà essere oggetto di modifiche.

In materia lavoristica, particolare importanza riveste l’art. 4, nomato “*Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera*”.

In estrema sintesi, la disposizione in esame, con evidenti finalità antielusive, interviene:

- nella disciplina dell’appalto e subappalto, **stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le aziende committenti dovranno versare le ritenute fiscali in vece delle aziende appaltatrici/subappaltatrici**; tale obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici/subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Per l’operatività della norma servirà un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
- **negli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera** (c.d. labour intensive), al fine di contrastare la somministrazione di lavoro illecita, **estendendo il cd. “reverse charge” (inversione contabile) in materia di IVA**. Tale vincolo, per esplicita previsione della norma, “non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni (...) e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

Nella nota tecnica allegata esaminiamo in dettaglio il dettato normativo in esame.

Restando a disposizione per ogni approfondimento in materia, a valle anche della conversione in legge del Decreto, porgiamo cordiali saluti

L’Amministratore Delegato
Agostino Di Maio



Allegato c.s.

Allegato

Nota tecnica

Appalto e subappalto: versamento delle ritenute fiscali sul committente. *Reverse charge* in materia di IVA (Art. 4, Decreto Legge n. 124/2019)

Indice

<i>Premessa</i>	pag. 3
<i>A) Appalto e subappalto, versamento delle ritenute sul committente</i>	pag. 3
1. <i>Procedura</i>	pag. 3
2. <i>Esclusione della compensazione per la contribuzione previdenziale e assicurativa</i>	pag. 5
3. <i>Responsabilità e sanzioni</i>	pag. 6
4. <i>Operatività della disposizione</i>	pag. 7
<i>B) Appalti “Labour intensive”, reverse charge</i>	pag. 7

Premessa

L'art. 4 del Decreto Legge n. 124/2019 introduce due misure finalizzate a contrastare l'omesso versamento delle ritenute fiscali, inserendo, nel *corpus* del D. Lgs. n. 241/1997¹, il nuovo articolo 17-bis.

Si dispone in primo luogo l'obbligo per il committente di versamento delle ritenute fiscali effettuate dall'appaltatore/subappaltatore in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio in appalto/subappalto.

L'articolo estende secondariamente il meccanismo dell'inversione contabile in materia di Iva (*reverse charge*) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto/subappalto/affidamento che vengono svolte con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Di seguito in dettaglio l'esame delle disposizioni.

A) Appalto e subappalto, versamento delle ritenute sul committente

In estrema sintesi, i punti principali della nuova disciplina:

1. Procedura

1. a decorrere dal 1° gennaio 2020 in tutti i casi in cui un committente affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, **il versamento delle ritenute fiscali trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori deve essere effettuato dal committente**. In particolare: *“i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600², residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23³ e 24⁴ del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del*

¹ “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.

² **Art. 23 Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente:** “Gli enti e società indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa”.

³ Art. 23 Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente.

⁴ Art. 24. Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio”.

2. tale obbligo è relativo a **tutte le ritenute fiscali** operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale **direttamente impiegato** nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati;
3. **l'importo** corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è **versato dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, tramite bonifico** su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici;
4. **il committente esegue il versamento**, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, **secondo le usuali modalità⁵/termini⁶**, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto che ha effettuato le ritenute;
5. al fine di consentire al committente il riscontro degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese appaltatrici, queste trasmettono tramite PEC al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, sempre con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento:
 - a) **un elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
 - b) **tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe** di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti;
 - c) **i dati identificativi del bonifico** effettuato;
6. nel caso in cui, sempre nel termine individuato (almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento) l'impresa appaltatrice abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente, l'impresa appaltatrice potrà allegare alla comunicazione di cui al punto che precede, inviata al committente, la **richiesta di compensazione** totale o parziale delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici, con il

⁵ Art. 19 Modalità di versamento mediante delega: “I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5”.

⁶ Art. 18 (Termini di versamento) 1.” *Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”.*

credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti. Il committente procede al versamento con le modalità di cui al punto 4;

7. il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici **comunica entro cinque giorni mediante posta elettronica certificata a queste ultime l'effettuazione del pagamento. Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente** o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e non hanno ricevuto evidenza dell'effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest'ultimo, **comunicano tale situazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate** territorialmente competente nei loro confronti;
8. laddove entro novanta giorni dal termine di cui al punto 3, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici effettuino il versamento di cui al punto 3 al committente o richiedano la compensazione di cui al punto 6 e trasmettano i dati richiesti ai sensi del punto 5, il committente procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, **il ravvedimento operoso** di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati;
9. **le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento** delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro la data di cui al punto 3 e allegando **una certificazione dei requisiti** di cui al presente comma, qualora nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal punto 3:
 - a) risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
 - b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;

2. Esclusione della compensazione per la contribuzione previdenziale e assicurativa

Il comma 15 dell'articolo in esame interviene anche in materia previdenziale/assicurativa, stabilendo che *“In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1⁷, per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo, è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione*

⁷ **Art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 241/1997:** *“I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge”.*

delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati”.

3. Responsabilità e sanzioni

- **Le imprese appaltatrici e subappaltatrici** restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine di cui al punto 3 non abbiano provveduto all'esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta di cui al punto 6 e non abbiano trasmesso allo stesso i dati di cui al punto 5.
- **I committenti** sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine di cui al punto 3 e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti di cui al punto 3 o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.
- Nel caso in cui **le imprese appaltatrici e le imprese subappaltatrici** non trasmettano entro il termine di cui al punto 3 e con le modalità indicate nel punto 5 i dati ivi richiesti ovvero non effettuino i bonifici entro il termine di cui al punto 3 o non inviino la richiesta di compensazione di cui al punto 6, ovvero inviino una richiesta di compensazione di cui al punto 6 con crediti inesistenti o non esigibili, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio, dandone comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
- Il soggetto obbligato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471⁸.

⁸ “1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto

- Chiunque, obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, è punito ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74⁹, con l'applicazione delle soglie di punibilità ivi previste.

4. Operatività della disposizione

- Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal **1° gennaio 2020**.
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di cui al punto 9 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
- Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate le modalità per il rilascio e il riscontro della certificazione prevista dal punto 9; con ulteriori provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dai punti 5 e 6, alternative a quella di cui al punto 5, che consentano anche il tempestivo riscontro delle stesse da parte dell'Agenzia delle entrate.

B) Appalti “Labour intensive”, reverse charge

La medesima disposizione del “Decreto fiscale”, al comma 3, estende il regime del cd. “*reverse charge (inversione contabile) ad appalti e subappalti che prevedono l'utilizzo di manodopera*, al fine di contrastare le frodi in particolari settori a rischio.

Il *reverse charge*, già previsto per una serie di operazioni (opere di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento edifici, subappalti in edilizia), viene ora esteso agli appalti ad alta densità di manodopera.

In particolare il comma 3 dell'articolo 4 inserisce una nuova lettera (a-quinquies)) all'articolo 17, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in cui sono riportate le categorie di beni e servizi per le quali in Italia si applica il meccanismo dell'inversione contabile.

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.

⁹ “1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centomila euro per ciascun periodo d'imposta”.

Di seguito il testo della disposizione.

Art. 4, comma 3, D. L. 124/2019: “All'articolo 17, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è aggiunta la seguente: "a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Il meccanismo del reverse charge comporta che **gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore**, evitando che il cessionario porti in detrazione l'imposta che il cedente non provvede a versare all'erario¹⁰.

La disposizione è finalizzata a impedire l'illecita somministrazione di manodopera: “attraverso la costituzione di false cooperative e false imprese, i soggetti coinvolti nelle frodi evitano di assumere manodopera interna delegando il reperimento delle risorse a finte società affidatarie che aggirano le norme contrattuali, evadono l'IVA e non procedono al versamento delle ritenute operate sui redditi dei lavoratori. Le finte cooperative e le finte imprese interposte non versano le ritenute sui redditi dei lavoratori e l'IVA e conseguentemente possono realizzare l'attività economica a un costo inferiore a quello che verrebbe sostenuto dal committente”¹¹.

La disposizione in esame non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 17-ter¹² e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;”.

¹⁰ “La norma pertanto aggiunge le prestazioni d' opera alle operazioni a cui è già prevista l'applicazione dell'inversione contabile quali le prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici, i subappalti in edilizia. Ne consegue che le prestazioni d' opera soggette a IVA verranno fatturate dalle imprese senza l'applicazione dell'IVA e di conseguenza il committente integrerà la fattura dell'imposta secondo l'aliquota prevista per la prestazione, imputandola a debito e quindi portandola in detrazione se spettante.” Dossier Camera dei Deputati, D.L. 124/2019.

¹¹ Dossier Camera dei Deputati, D.L. 124/2019

¹² **Art. 17-ter. Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società.** “1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; 0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c); c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b); d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore

La norma quindi esclude l'applicabilità del reverse charge alle operazioni effettuate nei confronti della PA e nel caso di somministrazione di lavoro.

Infine, l'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che prevede, tra l'altro, che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

La misura derogatoria in ordine al reverse charge potrebbe, altresì, essere riconosciuta per effetto dell'art. 199-ter della direttiva 2006/112/Ce che consente di designare il committente come debitore d'imposta (meccanismo del "*Quick Reaction Mechanism*") laddove in uno Stato membro si verifichi una frode improvvisa e massiccia che può portare a gravi perdite erariali, come sembrerebbe avvenire nel settore degli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera.

aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario".